

COMUNE DI MANERBIO

Provincia di Brescia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Revisore Unico

Verbale n 17 del 17.06.2024

OGGETTO: CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELATIVA CERTIFICAZIONE DEGLI ONERI. CERTIFICAZIONE CONGIUNTA SU COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 E SULL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO CCI PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE ECONOMICA 2024.

Preso atto:

- delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- che dal 1 gennaio 2023 la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente degli Enti locali è disciplinata dall'art. 79 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

Premesso:

- che l'art.40 c.3 quinquies del d.lgs. 165/2001 prevede che le Amministrazioni Pubbliche non possano sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art.40 bis comma 1 del succitato decreto sancisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di revisione;
- che l'art.40 c. 3 sexies del medesimo decreto prevede che le pubbliche amministrazioni redigano, a corredo di ogni contratto integrativo una relazione tecnico finanziaria e una relazione illustrativa da inviare all'organo di controllo;
- che l'art. 8, comma 7 del CCNL Comparto FL 2019 – 2021 sottoscritto in data 16/11/2022 reca la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della

E

COMUNE DI MANERBIO

Protocollo N.0018750/2024 del 17/06/2024

delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

VISTA la documentazione seguente fornita dall'amministrazione:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/05/2024 recante "Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2024"
- la determinazione n. 313 del 4/06/2024 di costituzione del Fondo risorse decentrate secondo la disciplina dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
- l'ipotesi di contratto collettivo integrativo CCI parte economica, siglata in data 12/06/2024;
- la relazione illustrativa del contratto collettivo integrativo in oggetto sottoscritta dal Responsabile dell'area Amministrativa rag. Carmelina Di Pierri;
- la relazione tecnico finanziaria del contratto integrativo in oggetto sottoscritta dal Responsabile della gestione economica del personale Cristina Gogna;

VERIFICATO che:

- della quantificazione della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente per € 200,00 e destinato a incrementare *una tantum* il fondo anno 2024 si dà atto nella deliberazione della G.C. n. 65/2024 sopraccitata;
- l'adeguamento, in aumento, del limite ex art. 23 comma 2 del D. Lgs. N, 75/2017 non può essere effettuato in ossequio all'art.33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e secondo le indicazioni contenute nelle note prot. N. 179877/2020 e n. 124/2021 della RGS in quanto il numero dei dipendenti attualmente in servizio è minore al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018;
- l'incremento discrezionale di cui all'art. 79 comma 3 dell'importo di € 2.268,32 (0,22% del monte salari 2018) è previsto dall'Amministrazione e ripartito proporzionalmente tra fondo risorse decentrate per € 1.785,16 e stanziamento delle posizioni organizzative per € 483,15;

- dall'esame della relazione tecnico - finanziaria risulta rispettato il limite del salario accessorio 2016 di cui all'art 23 c.2 del D.Lgs 75/2017, come peraltro evidenziato nella determinazione n. 313/2024 della Responsabile del Servizio e come di seguito esposto:

	anno 2016 soggette limite	anno 2023 soggette limite
Dipendenti (al netto della decurtazione storica)	158.830,39	175.659,41
P.O.	69.422,82	90.140,26
Segretari	55.936,45	
Lavoro straordinario	11.200,00	11.200,00
	295.389,66	276.999,67

Verificato che la costituzione del fondo risorse decentrate è avvenuta nel rispetto delle novità introdotte dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022 e che le destinazioni di utilizzo sono quelle indicate nell'art. 80 del medesimo contratto;

PRESO ATTO che l'importo del fondo sottoposto a certificazione è il seguente:

RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	178.115,64
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	20.377,97
RISORSE adeguamento limite art. 33 D.L. 34/2019	
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	36.414,20
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	57.780,26
TOTALE	292.688,07
Decurtazione storica parte stabile	- 38.870,43
TOTALE fondo soggetto a certificazione	253.817,78

CERTIFICA

nel rispetto delle norme richiamate in premessa,

- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2024 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e contrattuali e dei vincoli di bilancio, nel limite dell'importo complessivo di euro 253.817,78;
- la compatibilità dei costi previsti dall'ipotesi di accordo contrattuale siglata in data 12/06/2024 con i vincoli di bilancio e con le norme di legge di riferimento attualmente in vigore.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare il limite previsto dall'art. 23 comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e sulla possibilità di procedere ad una sua rimodulazione nel caso venga rilevato un errore di calcolo nella determinazione delle risorse stabili che abbia causato un'errata stima (nelle due speculari fattispecie della sottostima o della sovrastima) del relativo fondo.

La Corte dei Conti Puglia, con deliberazione n. 163/2022/PAR e uniformandosi all'interpretazione fornita in passato da altre sezioni regionali della Corte (*ex multis* deliberazione della Sezione regionale dell'Emilia Romagna n. 37/2021/PAR) ritiene che "qualora l'importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l'ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l'ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell'errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame".

In caso di sovrastima, come prescritto dall'art. 2033 del Codice Civile è diritto-dovere della Pubblica amministrazione procedere senza indugio al recupero delle somme indebitamente erogate.

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico

Rag. Cristini Gilberto



f. Cristini